



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

☐ VENDITTI MARIO Presidente

☐ CRESPI MONICA Relatore

☐ MARENCO GIUSEPPINA Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4583/05

spedito il 30/09/2005

- avverso la sentenza N. 88/01/2004

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LODI

proposto dall'ufficio: I.R.T.E.L. GESTIONE SERVIZI COMUNALI

controparte:

PAULANER ITALIA SRL

PIAZZA BRESCIA 10 30016 IESOLO VE

difeso da:

ALBERTO TESO E GENUZZI MASSIMINI

VIA T. BENEDETTI 8 26900 LODI LO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n.378/1994 DEL29/11/03 PUBBLICITA' 2003

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 4583/05

UDIENZA DEL

03/07/2006 ore 15:00

SENTENZA

N°

83/30/06

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 OTT. 2006

Segretario

[Handwritten signature]



FATTO

Con sentenza n. 88/01/2004 del 16/09/2004 la CTP di Lodi accoglieva il ricorso proposto dalla Società Paulaner Italia srl avverso avviso di accertamento n. 378/1994 emesso per l'imposta di pubblicità ed affissione per il periodo dal 1/1/2003 al 29/11/2003.

Interpone rituale appello la società IRTEL srl (gestione servizi comunali) la quale amenta l'erroneità del primo giudizio ritenuta la sentenza viziata in quanto 1) ha disatteso la legittimazione passiva della società Paulaner al pagamento dell'imposta pur essendo tale società l'unica promotrice in Italia della società tedesca , che sul nostro territorio non ha filiali , anche per quanto attiene la diffusione del marchio tedesco in via esclusiva ; 2) ha ritenuto di condannare la ricorrente al pagamento delle spese legali pur sussistendo giusti motivi (difficoltà nell'interpretazione del contratto) per la compensazione .

Concludeva in via principale per la riforma del primo deciso con vittoria di spese e in via subordinata per la compensazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio .

Non si costituiva parte appellata

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti .

OSSERVA

Il ricorso è fondato e merita accoglimento .

Vi è una responsabilità solidale tra il produttore dei beni o servizi oggetto di pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce, ovvero fornisce i servizi, oggetto di pubblicità , nel caso specifico la società Paulaner

D'altra parte vale ricordare che la stessa Corte Costituzionale 20 dicembre 2000, n. 557 ha stabilito che " Non e' fondata - in riferimento agli art. 3, 53 e 76 cost. - la g.l.c. dell'art. 6, comma 2, d.l.g. 15 novembre 1993 n. 507, nella parte in cui, disponendo che chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità sia obbligato al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in solido con il soggetto passivo, individuato in colui il quale dispone a qualsiasi titolo del mezzo con il quale il messaggio

pubblicitario viene diffuso, non prevede la preventiva escussione dell'obbligato principale ne' condiziona il sorgere dell'obbligazione solidale all'esistenza di un effettivo rapporto economico giuridico tra i due soggetti."

Degna di condivisione è l'osservazione di parte appellante sulla posizione della società Paulaner srl che espone i cartelli con tale dicitura traendo vantaggi diretti dalla diffusione del marchio e delle vendite ad esso correlate. La società, coobbligata in solido, avrà la via della rivalsa nei confronti della società tedesca per quanto pagato in Italia a titolo di pubblicità ed affissioni.

Trattandosi di questione complessa e visto l'accoglimento dell'appello, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara la piena validità dell'accertamento in contestazione. Spese di primo e secondo grado di giudizio compensate.

Milano 3 luglio 2006

IL RELATORE

Dott.ssa Monica CRESPI

IL PRESIDENTE

Dott. Mario VENDITTI

La presente è stata costituita
da n. 3 fogli, è
contenuta in
Milano, 2-11-2006

